





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ISONTINA DIABETICI della Provincia di GORIZIA - ODV

Art. 1: Denominazione-sede-durata

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e successive modificazioni ed integrazioni (da qui in avanti altresì indicato come "Codice del Terzo settore"), è costituita, con la forma giuridica dell'associazione non riconosciuta, una organizzazione di volontariato denominata "Associazione Isontina Diabetici della provincia di Gorizia - ODV" (in forma abbreviata Associazione Isontina Diabetici - ODV), di seguito indicata anche come "Associazione". -----

– L'Associazione ha sede legale in via Luigi Galvani n.1 nel Comune di Monfalcone (GO), presso l'Ospedale Civile. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito della provincia di Gorizia non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dell'Organo di amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti. -----

– L'Associazione opera nel territorio della provincia di Gorizia e potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

– L'Associazione può affiliarsi ad altre associazioni aventi lo stesso scopo sociale. -----

– L'Associazione ha durata illimitata. -----

Art. 2: Utilizzo dell'acronimo "ODV"

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, essa dovrà utilizzare l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. -----

Fino all'istituzione del Registro (RUNTS), l'acronimo "ODV" viene inserito nella denominazione sociale in quanto l'Associazione risulta iscritta al registro regionale previsto dalla Legge 266 del 1991. -----

Art. 3: Finalità e attività

– L'Associazione non ha scopo di lucro; -----

– L'Associazione è apartitica e aconfessionale; -----



Associazione Isontina Diabetici

- L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; -----
 - Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati; -----
 - Le attività svolte dall'Associazione sono riconducibili alla seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 117 del 2017: Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; -----
- In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di: -----
- a) Promuovere tutte le iniziative possibili volte a tutelare il diritto alla salute e i bisogni delle persone con diabete; -----
 - b) Contribuire all'educazione e alla promozione della coscienza sociale della malattia diabetica in collaborazione con i Servizi di Diabetologia; -----
 - c) sensibilizzare gli organi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare l'assistenza dei diabetici e delle loro famiglie; -----
 - d) suggerire, promuovere e sviluppare iniziative volte ad assicurare adeguati mezzi laddove l'assistenza pubblica non offre adeguati interventi; -----
 - e) sviluppare i contatti con altri organismi al fine di migliorare ed ampliare le attuali conoscenze; -----
 - f) di promuovere ogni forma di attività al raggiungimento di tali scopi; -----

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 117 del 2017. -----

Art. 4: Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed



Associazione Isontina Diabetici

uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. -----

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. -----

Art.5: Associati e procedura di ammissione

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.-----

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. -----

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. -----

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare domanda scritta all'Organo di amministrazione dichiarando di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; -----

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. -----

Art. 6: Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di: -----

- frequentare i locali dell'Associazione; -----
- partecipare in Assemblea con diritto di voto, purché in regola con il pagamento della quota associativa; -----
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; -----
- prendere visione del bilancio di esercizio e consultare i libri associativi presso la sede



Associazione Isontina Diabetici

dell'Associazione; Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'Organo di amministrazione; -----

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Associazione; -----

Gli associati hanno il dovere di: -----

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali; -----
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; --
- versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Organo di amministrazione; -----
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. -

Art. 7: Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. -----

- Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione; -----
- L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per: -----
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; -----
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali.

Il provvedimento deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato a mezzo raccomandata o PEC. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. -----

Art. 8: Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. -----

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche



Associazione Isontina Diabetici

indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. -----

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.-----

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. n. 117 del 2017. -----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.-----

L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. -----

Art. 9: Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:-----

- a) l'Assemblea dei soci; -----
- b) l'Organo di amministrazione; -----
- c) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore; -----
- d) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.-----

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

Art. 10: L'Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. -----



Associazione Isontina Diabetici

Ogni associato ha un voto e può intervenire personalmente all'Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3(tre) associati. -----

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. -----

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. -----

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede della Associazione. -----

Art. 11: Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: -----

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione; -----
- approva il bilancio di esercizio; -----
- delibera sulla responsabilità dei componenti dell'Organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----
- delibera sulla esclusione degli associati; -----
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art.21 c.2 de C.C.); -----
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -----
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; -----
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza; -----



- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte dall'Organo di amministrazione. -----

Art. 12: Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione, mezzora dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. -----

Art. 13: Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera su: -----

- a) Proposte di modifica dello Statuto; -----

Per modificare lo Statuto occorrono, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. -----

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità. -----

- b) Scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Associazione. -----

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. -----

Art. 14: L'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici). I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. -----

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile



riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. -----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere del mandato. -----

Art. 15: Compiti dell'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione ha i seguenti compiti: -----

- a) nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente un Tesoriere ed un Segretario; -----
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; -----
- c) redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----
- d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale; -----
- e) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati; -----
- f) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci. -----
- g) adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione. -----

L'Organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. -----

• L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. -----

• La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. -----



Associazione Isontina Diabetici

- In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. -----
- L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. -----
- Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. -----
- Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, conservato nella sede dell'Associazione. -----

Art. 16: Il Presidente

- Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno dell'Organo di amministrazione. -----
- La carica di Presidente può essere revocata dall'Organo di amministrazione con le stesse modalità previste per l'elezione. -----
- La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione. -----
- Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione. ---

Art. 17: Compiti del Presidente

- Il Presidente in particolare ha il compito di: -----
- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; -----
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione; -----
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte dell'Organo di amministrazione; -----



d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e l'Organo di amministrazione. -----

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta all'Organo di amministrazione conferire espressa delega ad altro Consigliere. -----

Art. 18: L'Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117 del 2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.-----

Art. 19: L'Organo di revisione

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117 del 2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti. -----

Art. 20: Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

Art. 21: Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività da: -----

a) quote associative; -----

b) contributi pubblici e privati; -----

c) elargizioni e lasciti testamentari; -----

d) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; -----

e) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.-----



Associazione Isontina Diabetici

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute.-----

Art. 22: Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. n. 117 del 2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. -----

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.-----

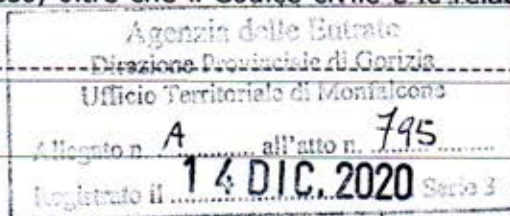
Art. 23: Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea Straordinaria.-----

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.-----

Art. 24: Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.-----



Il Segretario

Il Presidente

Severino Moro P. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*) *Andrea Romio Grazia*

(*) Firma su delega del 30/09/2019 Prof. Gaia Floquet

(Esente dall'imposta di bollo e da quella di registro come previsto dall'Art.82 commi 3 e 5 del D. Lgs. 117/17)